

N. 48

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di ripartizione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese

(Parere ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 ottobre 2001)



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Con il decreto ministeriale 12 marzo 2001 si è provveduto alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Su tale decreto è stato a suo tempo acquisito, così come richiesto dalla normativa, il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Nella ripartizione delle risorse è stato assegnato, per l'anno 2001, l'importo di lire 150 miliardi per il cofinanziamento di programmi regionali nel settore del commercio e del turismo.

Al momento della proposta era in corso di approvazione la nuova legge quadro per il turismo e veniva specificato che l'importo di 100 miliardi "potrà essere utilizzato anche per il cofinanziamento del fondo previsto dalla nuova legge quadro sul turismo in corso di approvazione" (vedi pagina 5 della relazione per le commissioni parlamentari).

La legge sul turismo è stata emanata (legge 135 del 29 marzo 2001) e all'articolo 5, comma 5 prevede che il Ministero delle attività produttive, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali.

In rapporto a quanto sopra occorre formalizzare la ripartizione delle risorse da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali ripartendo l'importo di 150 miliardi attualmente formalmente riferito alla legge 266/97 tra le due normative sulla base delle indicazioni inizialmente previste: 50 miliardi per la legge 266/97 e 100 miliardi per la legge 135/2001.

Si propone quindi di modificare l'allegato 1 al decreto 12 marzo 2001 nel senso sopraindicato.



Il Ministro delle Attività Produttive

- VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’articolo 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle commissioni parlamentari competenti;
- VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2001 con il quale si è provveduto alla ripartizione, per gli anni 2001/2003 del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- VISTA la legge 29 marzo 2001 n. 135 che prevede, all’articolo 5, che il Ministero delle attività produttive, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali;
- CONSIDERATO che con il citato decreto 12 marzo 2001 è stato assegnato l’importo di 150 miliardi per la seguente finalità: “Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97”;
- RITENUTO opportuno ripartire l’importo di 150 miliardi destinato al cofinanziamento dei programmi regionali tra le due normative: legge 266/97 e legge 135/2001 in ragione rispettivamente di 50 miliardi e 100 miliardi per le due finalizzazioni;
- SENTITE le commissioni parlamentari competenti sul riparto dei fondi;
-

DECRETA

ART. 1

La destinazione dell'importo di 150 miliardi previsto per l'anno 2001 dall'allegato 1 al decreto del 12 marzo 2001 citato nelle premesse per gli interventi di cofinanziamento di programmi regionali commercio e turismo è così modificata:

importi in miliardi

INTERVENTO	2001
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	50
Cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali: art. 5 legge 29 marzo 2001 n. 135	100

ART. 2

Il decreto viene comunicato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

mati decreti, in attesa delle eventuali ulteriori correzioni che verranno approvate da parte della Commissione europea;

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'allegato al decreto ministeriale del 9 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre 2000, concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise, devono intendersi apportate, a causa di meri errori materiali, le rettifiche riportate alla lettera A) dell'allegato al presente decreto.

2. Nell'allegato al decreto ministeriale del 13 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2000, concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano, devono intendersi apportate, a causa di meri errori materiali, le rettifiche riportate alla lettera B) dell'allegato al presente decreto.

3. Con successivo decreto si provvederà ad apportare eventuali ulteriori rettifiche ai richiamati elenchi delle aree depresse in relazione all'approvazione da parte della Commissione dell'Unione europea delle correzioni proposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica richiamate nelle premesse.

4. Il presente decreto è valido, oltre che per il regime d'aiuto di cui alla legge n. 488/1992, anche con riferimento a tutti gli altri regimi di aiuto gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

A) Rettifiche dell'allegato al decreto ministeriale del 9 novembre 2000 concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Abruzzo e Molise:

a) con riferimento alle aree della provincia di Chieti (Abruzzo), dopo il comune di San Salvo, contrassegnato con la nota n. 1, è inserita la seguente riga:

San Salvo 1-bis 87.3c;

b) con riferimento alle aree della provincia di Chieti (Abruzzo), dopo il comune di Vasto, contrassegnato con la nota n. 2, è inserita la seguente riga:

Vasto 2-bis 87.3c;

c) con riferimento alle aree della provincia di Campobasso (Molise), dopo il comune di Castropignano, contrassegnato con la nota n. 7, è inserita la seguente riga:

Castropignano 7-bis Sost.tran.;

d) con riferimento alle aree della provincia di Isernia (Molise), dopo il comune di Poggio Sannita, contrassegnato con la nota n. 8, è inserita la seguente riga:

Poggio Sannita 8-bis Sost.tran.;

e) dopo la nota n. 1 è inserita la seguente: «1-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione delle località di cui alla nota precedente»;

f) dopo la nota n. 2 è inserita la seguente: «2-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione delle frazioni di cui alla nota precedente»;

g) la nota n. 3, relativa al comune dell'Aquila, è sostituita dalla seguente: «tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti circoscrizioni: 01 Centro, 05 Coppito Pettino (limitatamente agli abitati di S. Vittorino, Cansatessa e Pettino, delimitati dalla strada statale 80, dalla strada statale 17, dalla strada provinciale 33 e dalla via delle Fiamme Gialle), 07 S. Sisto-S. Barbara-Pile (limitatamente agli abitati di Pile e S. Barbara, delimitati dalla strada statale 17 e dalla via Salaria antica est), 08 Torrione-Collebrincioni (limitatamente agli abitati di Valle Pretara, Torrione, S. Francesco, S. Giacomo e Collebrincioni, delimitati dalla strada provinciale Collebrincioni)»;

h) dopo la nota n. 7 è inserita la seguente: «7-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente»;

i) dopo la nota n. 8 è inserita la seguente: «8-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione della parte di territorio di cui alla nota precedente».

B) Rettifiche dell'allegato al decreto ministeriale del 13 novembre 2000 concernente l'elenco delle aree depresse delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano:

a) con riferimento alle aree della provincia di Roma (Lazio), dopo il comune di Albano Laziale, contrassegnato con la nota n. 408, è inserita la seguente riga:

Albano Laziale 408-bis 87.3c;

b) con riferimento alle aree della provincia di Roma (Lazio), dopo il comune di Ariccia, contrassegnato con la nota n. 409, è inserita la seguente riga:

Ariccia 409-bis 87.3c;

c) dopo la nota n. 408 è inserita la seguente: «408-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente»;

d) dopo la nota n. 409 è inserita la seguente: «409-bis. Tutto il territorio comunale ad eccezione dell'area di cui alla nota precedente».

01A3137

DECRETO 12 marzo 2001.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che

le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001» e che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con uno stanziamento complessivo dei capitoli 7800, 7803 e 7804 di 4.669,4 miliardi in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Considerato che una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita, in applicazione del decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che il trasferimento ha interessato per il momento solo le regioni a Statuto ordinario e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2001 il conferimento interesserà anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, appare opportuno precisare che nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni, la quota degli stanziamenti che sarà attribuita a dette regioni e province autonome e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero dell'industria per i vari interventi sulla base di percentuali prestabilite;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato I.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza. Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procederà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 3.

Qualora ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 112/1998, nel corso dell'anno 2001, non vengano conferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di incentivi alle imprese, la ripartizione tra i vari interventi dei fondi di competenza di dette regioni e province autonome, avverrà sulla base delle seguenti percentuali:

Intervento	Percentuale fondi da assegnare
Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997 convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140 - «Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 17)	13,52
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 - «Interventi a favore del commercio e turismo» (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	17,57
Legge 8 agosto 1995, n. 341 - Art. 1 - «Agevolazioni in forma automatica» (così come modificata dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8)	43,42
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Art. 8 comma 2 - «Incentivi automatici»	17,48
Legge n. 221/1990, art. 9, comma 5, e legge n. 204/1993, art. 1 - Programmi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie ricadenti nei bacini in crisi	8

Art. 4.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

OVERSEAS

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

— 59 —

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	2007	2807	1000
Completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata: legge 219/81	209,6	0	0
Decreto legge - 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	8,5	8	7
TOTALE	2225,1	2815	1007

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	170,2	240	240
TOTALE	170,2	240	240

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2001	2002	2003 e seguenti
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2	60	60	0
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	85	100	100
Legge 140/99 art. 8 Fondo per l'innovazione a fune	15	15	15
Legge 49/85 Marcora	15	37	38
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	20	50	50
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001		80	80
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001		30	30
TOTALE	195	372	313

Somme da trasferire alle Regioni:

- a) ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall'art. 145, comma 74 legge finanziaria 2001: Incentivi fiscali al commercio (art. 11 legge 449/97)

	2001	2002	2003 e seguenti
TOTALE	150	30	30

01A3144



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RELAZIONE PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

OGGETTO: Applicazione articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

1. L'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - collegato alla finanziaria 1999 - prevede che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.
E' altresì previsto che con decreto del Ministro dell'industria, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia effettuata la ripartizione delle risorse globalmente assegnate ai vari interventi.
2. La disposizione in questione ha anticipato, per il Ministero dell'industria, al 1999, la normativa prevista in via generale per tutte le amministrazioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 relativo alla razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, che entrerà in vigore il prossimo primo luglio. A partire, quindi dal 2002 per ogni amministrazione le autorizzazioni legislative in questione confluiranno ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese.
3. Le disposizioni del decreto legislativo 123/98 modificano sostanzialmente la normativa finanziaria prevista dalla contabilità di Stato per gli interventi a favore del settore produttivo realizzando:
 - una maggiore trasparenza degli interventi, in quanto tutte le somme destinate dal bilancio agli incentivi alle imprese sono facilmente individuabili;
 - una migliore elasticità della gestione degli incentivi, in quanto saranno possibili compensazioni tra i vari interventi nell'ambito dello stanziamento complessivo assegnato. La gestione delle risorse non avverrà più per singoli capitoli, ma per interventi.

4. Nel 2001 il "Fondo per gli incentivi alle imprese" corrisponde al capitolo 7800. Nello stato di previsione del Ministero per l'anno 2001 sono stati previsti anche i capitoli:

7003: "Interventi agevolativi per l'innovazione degli impianti a fune", con uno stanziamento, quale limite di impegno quindicennale a partire dal 2001, di 5 miliardi l'anno;

7004: "Interventi agevolativi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano" con uno stanziamento di 10 miliardi per il 2001 e 2002.

Ai fini della ripartizione delle risorse tra i vari interventi, si ritiene di operare sulla base degli importi globali dell'Unità revisionale di base "Fondo per gli incentivi alle imprese" dei capitoli 7800, 7803 e 7804, i cui stanziamenti a legislazione vigente nel triennio 2001/2003 erano i seguenti:

(in miliardi)

	2001	2002	2003
Stanziamenti a legislazione vigente	5.861,4	3.118,3	1.042,8

Gli importi derivano dalle previgenti autorizzazioni di spesa. Le somme in questione sono, per la maggior parte dei casi impegnate per la copertura delle domande di agevolazione già presentate.

Con la legge finanziaria 2001 sono stati disposti

- nuovi finanziamenti per i seguenti specifici interventi:

(in miliardi)

Intervento e articolo della finanziaria	2001	2002	2003
Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali Articolo 108 legge finanziaria 2001	90	90	90
Interventi per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001		80	80
Interventi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Articolo 103, comma 5 legge finanziaria 2001		30	30
Interventi per lo sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova Articolo 145 comma 52 legge finanziaria 2001	10	10	10
Interventi per assicurare l'ottimale ripristino ambientale e incrementare il livello di sicurezza delle cave Articolo 114, comma 4 e 6 legge finanziaria 2001	8	15	15
Trasferimento alle regioni ai sensi art 7 comma 17 finanziaria 2000, modificata da art. 145 comma 74 quiquies legge finanziaria 2001		30	30
TOTALE	108	255	255

- la seguente rimodulazione degli stanziamenti pluriennali, disposta con la tabella F:

(in miliardi)

	2001	2002	2003
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	-2000	+1000	+1000

- un rifinanziamento globale, con la tabella D, per gli incentivi alle imprese e precisamente:

(in miliardi)

	2001	2002	2003
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: Art. 52, comma 1 : Fondo unico per gli incentivi alle imprese Cap. 7800	700	800	950

Sulla base dei dati sopraesposti gli stanziamenti globali dei capitoli 7800, 7803 e 7804 per il triennio 2001/2003 sono i seguenti:

(in miliardi)

	2001	2002	2003
Importo globale da bilancio 2001/2003	4.669,4	5.173,3	3.247,8

Atteso che gli stanziamenti a legislazione vigente sono necessari per far fronte alle domande di agevolazione già approvate (salvo quanto specificato al successivo punto5), e che non si ritiene di intervenire sugli stanziamenti disposti direttamente con la legge finanziaria 2001, per il rifinanziamento di norme agevolative di competenza del Ministero dell'industria sono pertanto disponibili gli importi della tabella D) che si propone di ripartire nel modo seguente:

(in miliardi)

Intervento			
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	153,2	223	240
Indennizzo per cessazione attività commerciale D.Lgs. 114/98 art. 25	200	0	0
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	150	100	100
Legge 266/97 art. 14 (aree di degrado urbano)	70	85	100
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	28,3	50	50
Interventi per la ricerca mineraria legge 752/82 artt.9 e 17	30	30	35

Legge 49/85 art. 17 (legge Marcora sulla cooperazione)	0	37	38
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	40	55	50
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; innovazione tecnologica.		162	280
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	20	50	50
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	8,5	8	7
TOTALE	700	800	950

5. Oltre al riparto sopraindicato, si propone una variazione compensativa delle autorizzazioni di spesa per i contributi in conto interesse relativi agli investimenti minerari per gli anni 2001 e 2002, rispettivamente pari a 10 e 5 miliardi. Di detti importi lire 669 milioni per l'anno 2001 e 409 per l'anno 2002 sono già stati impegnati, mentre la differenza, pari a lire 9.331.000.000 per l'anno 2001 e 4.591.000.000 per l'anno 2002 può essere trasferita ad altri interventi. Si propone di utilizzare tali importi per gli interventi per la ricerca mineraria.
6. Per la legge 488/92 i fondi necessari per la prosecuzione degli interventi sono assegnati dal CIPE nell'ambito delle risorse globalmente previste dalla finanziaria per le aree depresse e per il cofinanziamento dei programmi comunitari (gli stanziamenti già previsti nel bilancio del Ministro dell'industria sono relativi alle iniziative già approvate o in fase di approvazione). Non si rende quindi necessario alcuna integrazione;

Nell'allegato sono riportati i dati contabili riferiti ai vari interventi con le modifiche apportate rispetto alla legislazione vigente.

In merito ai singoli interventi si precisa quanto segue:

a) Imprenditoria femminile

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	153,2	223	240

Gli stanziamenti proposti consentono di garantire alla gestione della legge una disponibilità globale in linea con lo stanziamento del 2000, tenendo anche conto del previsto cofinanziamento regionale. Per l'anno 2001 la nuova disponibilità si potrà sommare agli stanziamenti del 2000 che sono in corso di utilizzo

b) Rottamazione delle licenze

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Indennizzo per cessazione attività commerciale D.Lgs. 114/98 art. 25	200	0	0

Con lo stanziamento proposto si intendono coprire quasi totalmente le richieste per gli indennizzi a fronte di cessazione dell'attività commerciale che sono state presentate nel primo giorno (5 giugno 2000) di apertura dei termini di presentazione e quelle spedite nella stessa giornata, ma pervenute alle Camere di Commercio nei giorni successivi. In totale si tratta di 15.995 domande che comportano contributi stimati in circa 273 miliardi. Al momento la disponibilità di fondi (stanziamento dell'anno 2000) è pari a 61 miliardi, per cui con lo stanziamento proposto di 200 miliardi si ottiene una disponibilità di 261 miliardi che dovrebbe essere sufficiente a coprire le domande presentate, considerando una scontata diminuzione dell'onere in sede di accertamenti.

c) Cofinanziamento programmi regionali

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	150	100	100

Si tratta del rifinanziamento dell'intervento previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per la concessione al settore commerciale e del turismo, di agevolazioni nell'ambito di programmi regionali.

Per l'anno 2000 lo stanziamento globale di 100 miliardi per cofinanziamento di programmi regionali al settore era stato suddiviso in parti uguali tra l'intervento in questione e quello per incentivi a favore dei C.A.T. (centri di assistenza tecnica) previsti dall'articolo 23 del d.leg. 114/98. Per il prossimo anno si propone di non rifinanziare i CAT in considerazione

- del fatto che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni sono state sollevate molte difficoltà per il cofinanziamento da parte delle Regioni di tali interventi;
- dell'importo consistente già stanziato nel corso dell'anno 2000 (50 miliardi di fondi statali e 50 di fondi regionali);
- dell'avvio sono nel corso del 2001 dei programmi finanziati lo scorso anno;
- dell'inserimento dei CAT tra i possibili fruitori delle agevolazioni previste per il prossimo bando commercio dalla legge 488.

La questione potrebbe in ogni caso essere riesaminata il prossimo anno sulla base anche del monitoraggio degli interventi fin ora finanziati.

Per l'anno 2001 si prevede di stanziare l'importo di 150 miliardi da suddividere tra i due settori commercio e turismo, prevedendo rispettivamente lire 50 miliardi e lire 100 miliardi. L'importo di 100 miliardi per il turismo potrà essere utilizzato anche per il cofinanziamento del fondo previsto dalla nuova legge quadro sul turismo in corso di approvazione.

d) Aree degrado urbano

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Legge 266/97 art. 14 (aree di degrado urbano)	70	85	100

Si tratta del finanziamento di programmi delle città metropolitane (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Cagliari) per favorire lo sviluppo di attività produttive e dell'occupazione in aree interessate da fenomeni di degrado urbano e sociale.

Considerando lo stanziamento a legislazione vigente di 15 miliardi per l'anno 2001 e 2002 la proposta assicura una disponibilità di circa 100 miliardi l'anno per il triennio.

e) Reindustrializzazione aree siderurgiche

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	28,3	50	50

Si tratta del rifinanziamento dell'intervento della SPI (ora Sviluppo Italia) per la deindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

In particolare Sviluppo Italia è stata incaricata di trovare soluzioni occupazionali nell'area di Taranto interessata dalla crisi del gruppo Belleli.

Per l'anno 2001 risulta già disponibile l'importo di 50 miliardi stanziato dal CIPE nell'ambito dei fondi per le aree depresse, per cui Sviluppo Italia potrà disporre per tale anno dell'importo globale di 78,3 miliardi.

f) Fondo innovazione tecnologica

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; innovazione tecnologica.		162	280

Per l'anno 2001 non è prevista alcuna integrazione in quanto le attuali disponibilità esistenti nella apposita contabilità di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che derivano in gran parte da un riesame degli impegni assunti negli anni passati e dalle economie che si sono verificate a seguito di revoche di agevolazioni o di rinunce a programmi già approvati sono sufficienti a far fronte agli impegni prevedibili.

Per gli anni futuri è previsto un rifinanziamento del Fondo in parola di lire 162 miliardi per l'anno 2002 e 280 miliardi per l'anno 2003, cui si aggiunge l'importo di 90 miliardi l'anno già previsto per gli anni 2001/2003 dall'art. 108 della finanziaria 2001. Detti importi, unitamente ai previsti rientri dei mutui già concessi, e degli stanziamenti che verranno disposti con le prossime finanziarie dovrebbero coprire le future necessità.

g) Ricerca mineraria

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Interventi per la ricerca mineraria e la geotermia: legge 752/82 artt.9 e 17 e legge 896/86 art.20	30	30	35

Gli importi proposti si aggiungono alle disponibilità già esistenti e alla proposta di variazione compensativa per cui per il proseguimento degli obiettivi di politica mineraria sia in Italia che all'estero sono disponibili 60.831 miliardi per l'anno 2001, 56,091 per l'anno 2002 e 35 miliardi per l'anno 2003 che si ritengono sufficienti per le domande che si prevede di ricevere.

h) Interventi per la cooperazione

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Legge 49/85 art. 17 (legge Marcora sulla cooperazione)	0	37	38

Per l'anno 2001 non è previsto un nuovo stanziamento in quanto i fondi disponibili:(15 miliardi a legislazione vigente e circa 100 miliardi, che residuano dalla precedente gestione) potranno essere utilizzati una volta terminato l'iter legislativo della norma contenuta nel disegno di legge "Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati" che prevede sostanziali modifiche al sistema degli interventi.

i) Ristrutturazione industria bellica

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	40	55	50

Gli importi proposti si aggiungono alle disponibilità già esistenti con gli stanziamenti a legislazione vigente (15 miliardi per l'anno 2001) e si ritengono sufficienti per le domande che si prevede di ricevere.

j) Fondo di garanzia

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a) e Legge 266/97 art. 15	20	50	50

Si prevede, per la prima volta il rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese che è divenuto operativo a partire dal dicembre 1999. Lo stanziamento globale del fondo ammonta a circa 149 miliardi che a fine 2000 risulta impegnato per circa 80 miliardi, con disponibilità quindi di circa 69 miliardi, per cui senza nuovi apporti l'intervento dovrebbe essere bloccato nel corso del 2001.

Nel primo anno di attività sono state approvate n. 1245 operazioni garantendo un totale di 746,7 miliardi di finanziamenti o partecipazioni.

k) Contributi per la gestione e manutenzione delle aree industriali

(importi in miliardi)

Intervento	2001	2002	2003
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	8,5	8	7

Si prevede di mantenere ancora per tre anni i contributi a favore dei consorzi di sviluppo industriale per la gestione delle opere infrastrutturali interne alle aree industriali realizzate ex art. 32 della legge 219/81.

Lo scorso anno la Commissione attività produttive del Senato espressamente richiese il mantenimento dell'intervento.

Si prevede un intervento decrescente nel triennio in maniera che alla fine l'intervento stesso possa terminare.

Per un esame della situazione dei vari interventi si rinvia alle schede allegate.

7. A partire dal 1 luglio 2001 una parte degli interventi a suo tempo gestiti dal Ministero è stata conferita alle Regioni in applicazione del decreto legislativo 112/98. Per il momento il trasferimento ha interessato le regioni a Statuto ordinario ma è da prevedere che nel corso del 2001 il conferimento interesserà anche le regioni a statuto speciale. Per il conferimento è stata quantificata in 690.5 miliardi annui l'entità delle risorse da trasferire dal bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle Regioni e detto importo è confluito in un apposito capitolo di bilancio del Ministero del Tesoro per essere ripartito tra le varie Regioni, sulla base dei criteri di riparto che le Regioni stesse devono indicare ai sensi del decreto legislativo 112/98.

Sebbene come sopraindicato sia prevedibile che nel corso dell'anno 2001 il processo di conferimento delle funzioni sia completato anche per le Regioni a Statuto speciale, appare opportuno stabilire, nel decreto di riparto delle risorse, una clausola di salvaguardia che consenta il concreto avvio degli interventi nel caso in cui vi fossero dei ritardi nel conferimento delle funzioni a tali regioni. Si è quindi previsto che la quota degli stanziamenti che sarà attribuita alle Regioni a statuto speciale e che non possa essere trasferita sarà utilizzata dal Ministero dell'industria per i vari interventi sulla base delle seguenti percentuali:

INTERVENTO	PERCENTUALE FONDI DA ASSEGNARE
Art. 13 del D.L. n. 79/1997 convertito con L. 28 maggio 1997, n. 140 – “Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali”(così come modificata dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 17	13,52
Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Art. 11 – “Interventi a favore del commercio e turismo” (così come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 145 comma 74 legge finanziaria 2001)	17,57
Legge 8 agosto 1995, n. 341 – Art. 1 – “Agevolazioni in forma automatica” (così come modificata dalla L. 7 agosto 1997, n. 266, articolo 8).	43,42
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – Art. 8 c. 2 – “Incentivi automatici”	17,48
Legge 221/90 art. 9 comma 5 e Legge 204/93 art. 1 Programmi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie ricadenti nei bacini in crisi.	8

Le percentuali indicate sono quelle derivanti dal riparto effettuato per l’anno 2000, tenendo altresì conto della necessità di prevedere specifici fondi per il recupero ambientale dei compendi ex minerari (art. 9 comma 5 legge 221/90) al fine di dare attuazione al piano di riconversione produttiva nei bacini minerari in crisi.

Così operando si eviterà di ritardare come avvenuto per l’anno 2000 l’avvio degli interventi. La predetta quantificazione, è riferita solo agli stanziamenti che saranno attribuiti alle Regioni a statuto speciale.

L’articolo 145 comma 74 della legge finanziaria 2000 ha previsto un rifinanziamento per 30 miliardi per gli anni 2002 e 2003, dell’intervento di cui dall’articolo 11 della legge 449/97 (incentivi fiscali per il commercio); trattandosi di uno dei procedimenti conferiti alle Regioni, viene evidenziato nel riparto del Fondo unico tra quelli da trasferire alle regioni, specificando la normativa di riferimento. Il riparto tra le regioni avverrà sulla base dello stesso criterio che sarà adottato per le altre disponibilità.

8. Qualora si dovessero presentare nell’esercizio particolari esigenze il Ministero si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche operando sulla base di quanto previsto dalla contabilità generale dello Stato per gli spostamenti di fondi nell’ambito della stessa Unità revisionale di base.
9. Per assicurare una maggiore flessibilità al sistema non si ritiene di ripartire, così come già fatto nel corso del 1999 e del 2000, tra i vari interventi lo stanziamento di "cassa" che sarà utilizzato sulla base delle necessità effettive dei vari interventi.
10. Si allega la bozza del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato che si intende adottare.